



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

CONTRIBUTO UNIFICATO

in persona del Giudice Unico dott. ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente

Sentenza

SENTENZA

nella causa civile n. _____ promossa con comparsa in riassunzione notificata il 20 giugno 2007

da

_____ in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani, del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio dell'avv. _____ giusta mandato in calce all'atto di citazione e alla comparsa in riassunzione

ATTRICE

contro

Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio della stessa, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 11 dicembre 2009

CONVENUTA

Oggetto: Contratti bancari

Conclusioni

per l'attrice: "In via principale accogliere la domanda come proposta dalla attrice in atto di citazione ed accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica e, fino al 12 agosto 2004, per commissioni di massimo scoperto ed interessi debitori a saggio ultralegale, per l'effetto condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma complessiva di € 312.517,25 oltre interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al saldo effettivo, eventualmente disponendo la rimessione della causa in istruttoria per l'esperimento di un supplemento di perizia tesa alla individuazione, per tutto il periodo oggetto di causa, di quanto corrisposto per i titoli ivi contestati, disapplicando la prescrizione sancita dalla legge n. 10/11 c.d. Decreto Milleproroghe, dichiarata incostituzionale successivamente alla redatta ed esperita C.T.U..

In via subordinata in accoglimento della domanda attrice, accertata e dichiarata la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, nonché delle altre voci oggetto di contestazione, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare alla attrice la somma complessiva di € 77.872,90 di cui € 70.908,13 per maggiori interessi passivi addebitati, € 6.722,92 per C.M.S. non pattuite, € 241,85 per interessi attivi non accreditati, come risultante dalla esperita istruttoria (si veda la tabella riepilogativa illustrata dal C.T.U. a pag. 18 della perizia) in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data di cessazione del rapporto di conto corrente al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente

Sentenza

Re



anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e c.p.a. come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”;

per la convenuta: “Nel merito in via principale rigettarsi tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.

In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande attoree, si chiede comunque che la condanna della Cassa sia limitata a quanto accertato dalla C.T.U. espletata in corso di causa, in particolare alla somma risultante dal primo conteggio (pag. 16 C.T.U.) € 25.859,58.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari che comunque, nella denegata ipotesi fossero posti a carico della convenuta, si chiede siano ridotti proporzionalmente alla notevole riduzione dell’iniziale petitum attoreo”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è contestato ed è, comunque, documentalmente provato che dal 19 giugno 1991 fino al 29 giugno 2005 aveva acceso presso l'allora Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., filiale di Oderzo (Treviso), il conto corrente n. sul quale era stata concessa un'apertura di credito rappresentata da utilizzazione del credito sul conto e da anticipazioni per sconto.

Sul presupposto che, nel corso del rapporto, la banca avesse indebitamente trattenuto del denaro di spettanza della correntista, promuoveva il presente giudizio (originariamente avanti il Tribunale di Treviso, dichiaratosi territorialmente incompetente in forza delle clausole contrattuali) per sentir condannare l'allora Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. a restituire quanto indebitamente trattenuto a titolo di interessi e spese in

Sentenza

Re

ragione dell'applicazione di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di interessi usurari e di spese e competenze non specificate, quantificando in € 312.517,25 la somma da ottenere in restituzione dalla convenuta.

Si costituiva in giudizio la banca chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La società convenuta deduceva la legittima applicazione dell'anatocismo bancario, del tasso ultralegale – anche in relazione al cosiddetto “uso piazza” - essendo stato esso pattuito nei contratti di apertura di credito, nonché della commissione di massimo scoperto e delle altre spese; eccepiva la non ripetibilità delle somme pagate ed eventualmente non dovute, trattandosi di obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.; eccepiva, altresì, la decadenza dell'impugnazione dei conti correnti ai sensi degli artt. 1832-1857 c.c.; eccepiva, infine, la prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme di denaro, decorrendo il *dies a quo* dal momento dell'accreditamento a favore della banca delle singole somme e, pertanto, deduceva che la ripetizione poteva avere ad oggetto solo le somme percepite dalla banca nei dieci anni antecedenti la proposizione della domanda giudiziale.

Ciò premesso, la domanda attorea va accolta nei limiti di seguito specificati.

Va subito detto che non può essere accolta la domanda attorea di rimettere la causa in istruttoria al fine di demandare al consulente tecnico d'ufficio l'integrazione dell'elaborato peritale mediante espletamento di un nuovo calcolo che tenga conto dell'intera durata del rapporto di conto corrente fin dalla sua accensione risalente al 1991 e ciò sul presupposto dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.

Come noto, il tema della prescrizione nei rapporti di conto corrente è stato esaminato dalla pronuncia n. _____ della Corte di Cassazione, la quale, a Sezioni Unite, ha precisato che, poiché il termine ordinario di prescrizione di un diritto decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, nell'ambito

Sentenza

Re

A

di un rapporto di conto corrente siffatto termine può iniziare a decorrere anche prima della chiusura del conto, qualora siano stati effettuati pagamenti aventi natura solutoria, ossia diretti a cagionare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, cosa che si verifica in ipotesi di versamenti eseguiti su un conto con saldo in passivo se privo di affidamento o su un conto scoperto seppur affidato. Per i versamenti aventi natura meramente ripristinatoria il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento della chiusura del conto.

Siffatto principio – condiviso da questo Giudice – non può non essere valutato, con riguardo alla fattispecie concreta, in relazione all'assolvimento degli oneri di allegazione e probatori a carico delle parti.

Ebbene, nel caso di specie, la stessa società attorea ha allegato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, che il conto per cui è causa si è caratterizzato in *un articolato rapporto contrattuale, nell'ambito del quale l'istituto ha concesso un'apertura di credito bancario*, laddove, nel costituirsi in giudizio, l'odierna convenuta ha eccepito la prescrizione con riguardo alle somme percepite dalla banca medesima nei dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione.

Ne consegue che, poiché il *dies a quo* del termine prescrizionale si differenzia a seconda della natura della rimessa e poiché la stessa attrice ha dedotto la sussistenza in conto corrente di apertura di credito, a fronte dell'eccezione di prescrizione della banca, sarebbe stato onere della società dedurne, entro i termini di cristallizzazione del *thema decidendum*, l'infondatezza sulla base della natura delle singole rimesse. Si aggiunga che anche la richiesta formulata dall'odierna attrice di rimessione della causa in istruttoria al fine di effettuare un nuovo calcolo che non tenga conto del limite prescrizionale, non si fonda, comunque, su di una preventiva distinzione della natura delle rimesse, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta

Sentenza

Re

A

comporterebbe, di fatto, la devoluzione al consulente tecnico d'ufficio di una distinzione che non può non trovare fondamento nell'allegazione della parte.

Venendo al merito delle doglianze esposte dalla società attorea, all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è stata appurata l'applicazione da parte della banca di interessi debitori e di commissioni di massimo scoperto con cadenza trimestrale.

Al riguardo è sufficiente richiamare la nota giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Giudice si conforma, secondo cui le clausole anatocistiche in questione sono nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo della cosiddetta *opinio iuris ac necessitatis*. Sul punto si appalesano destituite di fondamento le considerazioni esposte dalla banca in ordine alla circostanza che solo nel 1999 – e, dunque posteriormente all'apertura del conto che ci occupa - la Suprema Corte, che nel corso degli anni aveva costantemente sostenuto la natura normativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ha capovolto il proprio precedente orientamento, ravvisando la natura negoziale dell'uso inerente la clausola di capitalizzazione trimestrale, con asserita legittimità di tale clausola almeno fino al 1999 e ciò perché, appurata la mancanza della sopra menzionata *opinio iuris ac necessitatis*, non può ritenersi che essa sia venuta meno solo a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale del 1999. Si osserva, infatti, (per tutte Cass. SS. UU 4.11.2004 n. 21095) che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza o del contenuto di una regola e non creativa della stessa, sicché in presenza di una ricognizione di una norma di natura consuetudinaria, anche reiterata nel tempo, poi rivelatasi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, giacché, in caso

Sentenza

Re



contrario, si determinerebbe la consolidazione *medio tempore* di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.

Ciò posto, intende questo Giudice conformarsi al consolidato orientamento di questo Tribunale secondo cui, in ipotesi di appurata capitalizzazione trimestrale degli interessi, i rapporti di dare/avere devono essere rideterminati senza capitalizzazione alcuna. Del resto, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione nella sopra menzionata pronuncia a Sezioni Unite n. 24418/2010, ravvisata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista non possono che essere calcolati senza alcuna capitalizzazione, posto che un'eventuale previsione di capitalizzazione annuale si porrebbe ugualmente in contrasto con il divieto di cui al citato art. 1283 c.c..

Al fine della rideterminazione del saldo, appare opportuno ricordare che in data 12 agosto 2004 le odierne parti in causa sottoscrissero il negozio agli atti, sicché a partire da quella data – come indicato in sede di formulazione del quesito – non si può che far riferimento alle previsioni pattizie in punto di capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi, sia degli interessi attivi e di determinazione del tasso da applicare. Quanto a quest'ultimo aspetto, con riguardo al periodo antecedente il 12 agosto 2004, non si può che far riferimento ai tassi pattuiti nei contratti di apertura di conto corrente e, ove non previsti, al disposto di cui all'art. 117 T.U.B..

Si ricorda che le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi passivi con rinvio agli usi (introdotte con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385) non sono retroattive, sicché in relazione ai contratti conclusi

Sentenza

Re



prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi.

Principio analogo a quello enunciato con riguardo alla determinazione degli interessi con rinvio agli usi deve essere applicato anche in relazione alla previsione di interessi usurari; sul punto basti richiamare l'orientamento giurisprudenziale (cfr. per tutte Cass. 14.3.2013 n. 6550; 13.12.2010 n. 25182) secondo cui, in casi siffatti, le norme - introdotte con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108) - che prevedono la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, potendosi ravvisare la nullità nell'ipotesi in cui il negozio sia illecito in quanto integrante gli estremi del reato di usura e cioè in quanto vengano riscontrati un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l'approfittamento di tale stato da parte del mutuante.

In ragione di un tanto, si prende atto che, per il periodo oggetto di verifica da parte del consulente tecnico d'ufficio, il tasso effettivo globale applicato dalla banca si è sempre mantenuto al di sotto del tasso soglia e ciò per tutte le ipotesi di calcolo prospettate in sede di elaborato peritale.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, il credito della società attorea ammonta ad € 77.872,90; pertanto, l'odierna convenuta va condannata a pagare a

la detta somma di denaro, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Rimangono assorbite le altre questioni.

Le spese di lite, ivi incluse quelle della consulenza tecnica d'ufficio e di parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in



conformità ai criteri di cui al D.M. 142/2012, tenuto conto del rifiuto da parte della società attorea di definire la causa in conformità all'offerta (€ 100.000,00) formulata all'esito dell'udienza del 2 maggio 2012 (cfr. verbale udienza) e con la precisazione che le spese della consulenza tecnica di parte devono essere poste definitivamente a carico della banca nei limiti del valore del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio (€ 4.270,00 per competenze ed € 38,80 per spese – cfr. decreto liquidazione), non potendosi riversare sulla convenuta il compenso - esorbitante e non specificato quanto a criteri di liquidazione - richiesto dal perito attoreo.

Sentenza

Re

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. _____ ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:

- 1) condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, a pagare a _____ la somma di € 77.872,90, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) rigetta le altre domande svolte dall'attrice;
- 3) condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, a rifondere a _____ le spese di lite che si liquidano in € 8.810,00 di cui € 810,00 per spese, oltre Iva e c.p.a., se dovuti per legge, disponendone la distrazione a favore del difensore attoreo antistatario;
- 4) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio e di parte a carico di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la precisazione che le spese della consulenza tecnica di parte devono essere poste definitivamente a carico della banca nei limiti del valore del compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio.

Così deciso in Padova, 31 marzo 2014

Il Cancelliere Ct
dott. Nicola Persegott

IL GIUDICE

Dott.ssa Mariuca ELBURGO

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI - 3 APR. 2014

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere C1
dott. Nicola Persegotti



Sentenza

Re